

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.	
ALLIATA DI MONTEREALE: Riassunzione di impiegati contrattisti del Ministero dei trasporti licenziati perché non idonei alle funzioni della sezione movimento. (2426)	17861	COLITTO: Istituzione di cantieri di lavoro e di bonifica montana nei comuni di Campolieto e di Pizzone e di cantieri di rimboschimento nei comuni di Frosolone e Carovilli (Campobasso). (2492)	17868
ARATA: Esenzioni fiscali alle università popolari (2138)	17862	COLITTO: Istituzione di un corso di addestramento e di riqualificazione nel comune di Polano (Campobasso). (2456)	17868
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ED ALTRI: Applicazione della tassa di ricchezza mobile alle società cooperative fra produttori agricoli. (1395)	17862	COLITTO: Istituzione di cantieri di rimboschimento nei comuni di Sesto Campano e Carpinone (Campobasso). (2453, 2454)	17868
BIAGIONI ED ALTRI: Agevolazioni per i carburanti impiegati in macchine per la sgusciatura delle castagne. (1624)	17863	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto nel comune di Isernia (Campobasso). (2487)	17868
BUCCIARELLI DUCCI: Ricostruzione del campanile della chiesa di San Francesco in Castiglione Fiorentino. (1908)	17864	FODERARO: Aumento delle pensioni agli iscritti agli istituti di previdenza. (2427)	17868
BUCCIARELLI DUCCI E DONATINI: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322. (2103)	17865	GRECO: Alloggi degli agenti delle ferrovie dello Stato collocati a riposo. (2485)	17869
CAPALOZZA: Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322. (2155)	17865	GRECO: Liquidazione dei danni di guerra all'agricoltura. (1365)	17870
CASALINUOVO: Costruzione di case per i lavoratori nel comune di San Costantino Calabro (Catanzaro). (2480)	17865	GUADALUPI: Provvedimenti assistenziali a favore delle famiglie numerose. (2249)	17870
CASALINUOVO: Finanziamento del cantiere scuola di Santa Caterina Jonio (Catanzaro). (2479)	17866	LOMBARDI COLINI PIA: Sistemazione dei direttori di aeroporto civile. (2363)	17871
CASALINUOVO: Costruzione della strada Catanzaro Marina-Sant'Eufemia. (2200)	17866	LOPARDI: Applicazione dell'imposta generale sull'entrata ai farmacisti. (1765)	17871
CASALINUOVO: Organico dei magistrati del Tribunale di Crotone (Catanzaro). (2199)	17866	LOZZA: Utilizzazione dei direttori generali del Ministero della pubblica istruzione epurati e riassunti in servizio. (1696)	17872
CASERTA: Esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile delle aziende del Mezzogiorno. (1951)	17867	LOZZA: Riduzione a un anno del periodo di prova per gli insegnanti reduci. (2225)	17872
COLITTO: Assegnazione del comune di Lucito all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campobasso. (2298)	17867	LOZZA E TORRETTA: Stato giuridico degli insegnanti delle scuole carcerarie, secondarie ed elementari. (2097)	17872
COLITTO: Contributo per il funzionamento delle carceri del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (2382)	17867	MAGLIETTA: Istituzione di corsi popolari in Napoli (2332)	17873
		MANCINI: Istituzione a Cosenza di una sezione dell'Ispettorato del lavoro. (2435)	17874
		MATTEOTTI MATTEO: Deviazione del transito sulla statale n. 53 di Postumia. (2279)	17874
		PIGNATELLI: Insegnamento nelle scuole medie dei maestri di ruolo laureati. (2251)	17874
		PRETI: Riliquidazione delle pensioni ai postelegrafonici. (2519)	17875

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

	PAG.
RICCIO: Completamento della strada dei Colli da Sorrento a Sant'Agata. (2231)	17875
SAMMARTINO: Ripristino degli uffici del registro nei comuni di Capracotta e Carovilli nel Molise. (2319)	17876
SAMMARTINO: Ripristino dell'ufficio del registro di Frosolone nel Molise. (2324)	17876
SAMMARTINO: Lavori pubblici nel Molise. (2259)	17876
SAMMARTINO: Classificazione a statale della strada n. 43 nel Molise. (2347)	17877
SAMMARTINO: Ricostruzione dei ponti numeri 51, 54 e 55 sulle strade provinciali dell'alto Molise (2364)	17877
SCIAUDONE: Riliquidazione delle pensioni ai direttori didattici. (2317)	17878
SCIAUDONE: Ricorso per revocazione del tenente colonnello dei Carabinieri Alfonso Demitry. (2079)	17878
SEMERARO SANTO: Situazione dell'azienda agraria « Ninetto Melli » di San Pietro Vernotico (Brindisi). (2257)	17878
STELLA: Riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni. (1913)	17879
STORCHI: Aumento del massimale della imposta diretta previsto dall'articolo 85 del regio decreto 4 ottobre 1935 n. 1827. (2420)	17880
TROISI: Facilitazioni ferroviarie ai segretari comunali e provinciali. (2546)	17881
VERONESI: Interpretazione del decreto legislativo presidenziale 3 settembre 1946, n. 143. (2422)	17881
VETRONE: Prezzo dei tabacchi greggi di produzione nazionale. (1612)	17882

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno e possibile prendere dei provvedimenti a favore dei 112 impiegati contrattisti che nel luglio 1948 furono licenziati perché — pur avendo ottenuto la promozione per altri importanti servizi (gestione, biglietti, bagagli, grande velocità, piccola velocità, telegrafo, ecc.) — non superarono l'esame di idoneità alle funzioni della sezione movimento.

« L'interrogante chiede se l'onorevole Ministro non ritenga che un provvedimento di riassunzione per detti disoccupati sia possibile, in primo luogo perché essi accetterebbero di essere adibiti come guardia merci, guardia sala, ecc., pur di potere assicurare il pane alle loro famiglie; e in secondo luogo, perché un tale provvedimento, dato l'esiguo numero dei richiedenti, non comporterebbe un sensibile aggravio per il bilancio ». (2426).

RISPOSTA. — « In base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667 — relativo alla sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle ferrovie dello Stato — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 26 luglio 1947, l'Amministrazione ferroviaria doveva licenziare tutti coloro che — pur avendone l'obbligo — non fossero riusciti a superare i prescritti esami di abilitazione entro il 31 dicembre 1947.

« Pertanto fin dal gennaio del 1948 si sarebbero dovuti licenziare 392 contrattisti (sottocapi ed alunni d'ordine delle stazioni) che alla predetta data non avevano conseguito, in tutto o in parte, le abilitazioni richieste per la loro qualifica.

« Tuttavia la predetta Amministrazione rendendosi conto della gravità di un provvedimento del genere, venne nella determinazione di procedere ad un riesame della posizione di ciascuno dei predetti agenti improntato a criteri di massima larghezza, e dopo avere accuratamente vagliati i singoli casi, stabili di limitare i licenziamenti a soli 62 agenti nei cui confronti era stato possibile accertare la quasi costante trascuratezza nell'adempimento dei doveri d'ufficio e l'incapacità ad assolvere le mansioni affidate. I medesimi, infatti, pur avendo ripetuto per quattro o più volte le stesse prove di esami non erano tuttavia riusciti a conseguire l'idoneità.

« I rimanenti 330 contrattisti, invece, furono mantenuti in servizio con l'obbligo di superare tutti gli esami di abilitazione entro il 31 luglio 1948. Dopo tale data gli agenti riusciti idonei vennero mantenuti in servizio come straordinari, mentre quelli che erano stati ancora una volta bocciati furono definitivamente licenziati (120).

« Ora non si ritiene di dover revocare detti licenziamenti, in vista dei motivi che a suo tempo li resero necessari, fondati esclusivamente sulla constatata incapacità degli agenti di cui trattasi ad assolvere le mansioni affidate.

« Né riesce possibile far luogo ad una loro assunzione *ex novo*, sia pure con qualifiche inferiori a quelle precedentemente rivestite, stante il divieto sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, di assumere personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

ARATA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda che sia opportuno esonerare, mediante i formali provvedimenti che riterrà del caso, le Università popolari dall'onere delle tasse di concessione, della tassa di bollo e delle tasse comunali d'affissione relativamente ai manifesti che i detti enti debbono periodicamente esporre per annunciare il programma delle lezioni o conferenze, la data e le modalità di esse, ecc.

« Sembrerebbe infatti che le Università popolari ben potrebbero essere considerate alla stregua dei corsi scolastici gratuiti, regolarmente autorizzati, e che sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1417 ». (2138).

RISPOSTA. — « In merito alle richieste di esonero dal pagamento delle tasse di concessione governativa e di bollo per l'affissione al pubblico dei manifesti delle Università popolari riguardanti il programma delle lezioni, conferenze, attività delle Università stesse, giova innanzitutto osservare che per quanto concerne la tassa di bollo, la dizione « stampati e manoscritti affissi al pubblico » di cui all'articolo 85 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, comprende nella sua ampiezza, salvo le eccezioni espressamente stabilite, qualunque genere di stampati e manoscritti esclusa qualsiasi distinzione o limitazione.

« Peraltro, poiché tra le dette eccezioni previste dall'articolo 7 della tabella allegato B all'anzidetta legge del bollo sono indicati gli avvisi per apertura di scuole private gratuite, possono a questi essere assimilati e fruire quindi della esenzione dal bollo, gli avvisi delle Università popolari relativi a programmi di lezioni o conferenze tenuto conto che detti avvisi hanno scopo educativo ed istruttivo.

« Per ciò che riflette invece l'affissione al pubblico dei manifesti, deve essere presente che la relativa licenza, rilasciata a norma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 93 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

« Non si ritiene possibile, malgrado il buon volere dell'Amministrazione, concedere a favore delle Università popolari la esenzione della ricordata imposta di concessione governativa, perché una simile deroga sarebbe in contrasto con i principi generali cui il detto

tributo si informa. Peraltro si fa presente che l'onere a carico delle predette istituzioni non può essere ritenuto rilevante, perché la misura dell'imposta è rimasta immutata in lire 500 dal 1947, nonostante l'aumento apportato alle altre voci della tabella, con la legge 26 gennaio 1949, n. 10 ».

Il Ministro
VANONI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, CERRETI E GRAZIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere in base a quali criteri gli uffici provinciali delle imposte intendono assoggettare le società cooperative fra produttori agricoli legalmente costituite per la trasformazione dei prodotti, alla tassazione in ricchezza mobile categoria B; se non ritenga ingiusto considerare l'attività dei produttori agricoli associati dissimile da quella analoga svolta dal singolo produttore fornito di propri impianti di trasformazione e soggetto alla sola tassazione di reddito agrario e se abbia ancora efficacia la legge 8 giugno 1936, n. 1231, articolo 29, in base alla quale « le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni di similari, comunque costituite, aventi per oggetto successive manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, siano soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 per cento ». (1395).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta circa il trattamento fiscale dei redditi realizzati dai produttori diretti riuniti in associazioni e più comunemente in cooperative, si osserva che il reddito derivante da lavorazioni eseguite nel normale ciclo produttivo agrario, non può non essere considerato di natura agraria.

« Al riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 4 della legge 26 giugno 1939, n. 976, istituì dal 1° gennaio 1943, un nuovo sistema di determinazione delle basi imponibili agli effetti dell'imposta sui redditi agrari realizzati dai singoli coltivatori, affidando all'amministrazione del Catasto la formazione di apposite tariffe di reddito agrario riferibili all'unità di superficie di ogni qualità e classe di terreno.

« Con tale sistema il reddito agrario viene determinato nei confronti dei singoli possessori, ma rimangono esclusi da ogni accerta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

mento i redditi di natura agraria realizzati dalle associazioni o cooperative formate dai singoli produttori in quanto a dette associazioni non risulta intestata alcuna partita catastale.

« L'Amministrazione finanziaria perciò si sarebbe trovata nella impossibilità di colpire detti redditi se non avesse avuto modo di farli rientrare fra i redditi di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 4 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, legge fondamentale per l'applicazione dell'imposta mobiliare.

« Detto articolo infatti dichiara soggetti a tale tributo anche i redditi di natura fondiaria, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

« Qualora tuttavia risulti che l'amministrazione del Catasto abbia tenuto conto dei redditi realizzati da detti enti in sede di determinazione delle nuove basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario e di conseguenza i redditi stessi hanno già formato oggetto di tassazione nei confronti dei singoli conferenti-partecipanti a norma della citata legge del 1939, gli Uffici distrettuali delle imposte si astengono dall'eseguire ulteriori accertamenti al riguardo.

« Tuttavia l'Amministrazione finanziaria si rende ben conto che i redditi realizzati dalle cooperative agricole e dalle associazioni di produttori della lavorazione dei prodotti del suolo, in quanto la lavorazione stessa sia mantenuta entro la fase della pura realizzazione di tali prodotti, hanno — oggettivamente considerati — natura agraria; e in considerazione appunto di questa circostanza si è proposta di trovare praticamente una soluzione che valga a temperare, nel miglior modo possibile, le esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 sopracitato con quelle delle cooperative e delle associazioni interessate.

« Per quanto riguarda le controversie circa l'abrogazione o meno degli articoli 29 e 30 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 (i quali assoggettano le cantine e le latterie sociali, i consorzi di produttori e associazioni similari all'imposta sui redditi agrari come unico contribuente per i redditi derivanti dalle manipolazioni e lavorazioni dei prodotti del suolo) l'Amministrazione finanziaria ritiene che dette disposizioni debbano considerarsi abrogate in quanto contrastanti con le norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 976, il cui articolo 25 esplicitamente abroga tutte le disposizioni contrarie alla legge stessa.

« Di conseguenza i redditi in parola vengono assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, categoria B, come sopra chiarito.

« Tuttavia tale orientamento non sempre viene condiviso dagli organi della giurisdizione ordinaria e l'Amministrazione, tenendo conto dello stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le cooperative fra produttori agricoli in seguito all'emanazione della legge sopra citata, ha posto allo studio la possibilità di addivenire ad una soluzione che, in attesa di una definitiva regolamentazione dell'intera materia, contempererà le contrastanti esigenze.

« Frattanto, allo scopo di mitigare il peso che risulterebbe dalla rigida applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, si è addivenuti, dopo contatti con i rappresentanti delle categorie interessate, ad un accordo di massima per il quale tali redditi sono tassati in base ad un coefficiente di produzione talmente basso per cui praticamente vengono a pagare un'imposta che è eguale, o di poco superiore, a quella che dovrebbe pagare se fossero tassati attraverso la legge sui redditi agrari ».

Il Ministro
VANONI.

BIAGIONI, AMADEI LEONETTO, BURATO, BALDASSARI, RIVA E FERRARESE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno rivedere la decisione presa di rifiutare il carburante a prezzo agevolato ai proprietari di macchine per la sgusciatura delle castagne. Gli interroganti ritengono che questa decisione sia errata per molti motivi e principalmente per i seguenti:

1°) si è concesso il carburante a prezzo agevolato per la trebbiatura, aratura e sollevamento di acqua per irrigazione, operazioni cioè che interessano colture ricche e zone più o meno pingui. Si esclude invece la sgusciatura delle castagne che interessa le zone più povere ed in genere le montagne, dove non sono possibili colture più ricche e tanto meno l'irrigazione;

2°) la castagna è prodotto povero e viene prodotta nella maggior parte in zone di montagna lontane da strade carrozzabili, ragione per cui il reddito è oggi inadeguato alle fatiche degli agricoltori; a dimostrazione di questo secondo punto c'è lo stato di fatto dell'abbandono in cui a poco a poco vengono lasciati i castagneti;

3°) la farina di castagna è il principale alimento per la gente della montagna che non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

riesce a produrre grano altro che in misura minima e del tutto insufficiente ai bisogni familiari.

« Gli interessati possono approssimativamente prevedere che, risultando la produzione nazionale di circa 400 mila quintali, siano necessari per la sgusciatura delle castagne quintali 1500 di petrolio agricolo. Quantità quindi irrisoria che non può incidere sensibilmente nel bilancio del Ministero.

« Agli interroganti risulta, poi, che si è negato il carburante a prezzo agevolato perché la castagna può essere venduta anche senza trasformarla in frutto secco o in farina. Agli interroganti non sembra una buona ragione, dato che il mercato nazionale non assorbe mai più del 5 per cento della produzione di castagne fresche ed è quindi indispensabile procedere alla trasformazione.

« Inoltre gli interroganti chiedono che il Ministro, che ben conosce i problemi, cominci a dimostrare che lo Stato, non solo a parole, tiene a cuore i problemi della montagna e viene incontro ai bisogni delle popolazioni che lottano con una terra ingrata ». (1624).

RISPOSTA. — « Il regio decreto 26 luglio 1925, n. 1250 e il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 154, dettero facoltà al Ministro delle finanze di autorizzare le importazioni in esenzione dal dazio doganale del petrolio e dei residui della distillazione di olii minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati esclusivamente nei motori agricoli, sotto la osservanza di norme e condizioni da stabilirsi dallo stesso Ministro, di concerto con quello allora preposto all'economia nazionale. Con successivo decreto interministeriale del 16 giugno 1937 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1937 — vennero infatti determinate le norme per il prelevamento e l'uso dei prodotti accennati ed in tale senso fu confermata (articolo 3) l'applicabilità della franchigia per i carburanti impiegati soltanto come combustibili nei motori di macchine agricole, intendendosi per tali « quelle adibite ad operazioni agrarie compiute nell'ambito dell'azienda agricola e nell'interesse dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, compreso l'allevamento del pollame attuato per mezzo di incubatrici ed allevatrici nell'interno dell'azienda medesima ». Fu altresì chiarito che i carburanti agevolati possono essere usati per azionare motori destinati a lavori di estrazione di acque irrigue, nelle trattrici ed automotrici agricole in casi particolarmente previsti.

« In base alle norme accennate è stata riconosciuta l'applicabilità del beneficio, fra l'altro, al petrolio usato per la trebbiatura, moataratura e sollevamento di acqua per irrigazione, operazioni queste proprie delle colture ricche. Al riguardo non può disconoscersi che dette operazioni, caratteristiche dell'attività spiccatamente agraria e poste in atto nell'ambito dell'azienda agricola, presentano le condizioni richieste per la concessione del carburante agevolato. Non si è invece ritenuto altrettanto nei confronti della sgusciatura delle castagne, la quale è stata considerata più operazione industriale che operazione agraria.

« Riesaminata ora la questione, e considerato che la sgusciatura delle castagne, anche se rende il prodotto maggiormente e più utilmente commerciabile, in quanto destinato nelle varie industrie alimentari, non cessa di essere diretto a rendere commerciabile il prodotto, questo Ministero non ha difficoltà a consentire che anche il petrolio e il gasolio adoperato dalle macchine adibite alla sgusciatura delle castagne siano ammessi in esenzione.

« In tale senso l'Amministrazione, di intesa con gli altri Ministeri interessati, si riserva di provvedere, aggiungendo alle macchine indicate nel citato articolo 3, terzo comma, del decreto ministeriale 16 giugno 1937 anche quelle adibite alla sgusciatura delle castagne, rimanendo inteso che le operazioni di cui si tratta non dovranno protrarsi oltre il periodo stagionale della raccolta delle castagne ».

Il Ministro
VANONI.

BUCCIARELLI DUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando verrà disposto il finanziamento per la ricostruzione del campanile della monumentale chiesa di San Francesco in Castiglion Fiorentino (Arezzo) recentemente demolito, perché pericolante per vetustà, a seguito di provvedimento del Ministero della pubblica istruzione ». (1908).

RISPOSTA. — « Premesso che la chiesa di San Francesco in Castiglion Fiorentino è di proprietà del comune ed è in uso della Confraternita della Misericordia, si precisa che il campanile, di recente demolito, non presentava pregi artistici tali da giustificare l'intervento di questa Amministrazione per la ricostruzione. E ciò tanto più ove si tenga presente che altri monumenti, ben più importanti di quello in discorso, attendono le cure del Ministero, il quale trovasi, purtroppo, nel-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

l'impossibilità di provvedere a siffatta necessità, attesa la ben nota insufficienza di disponibilità di bilancio.

« Tenuto conto di ciò e in considerazione della rilevante somma (12 milioni) all'uopo occorrente, sarebbe pertanto opportuno interessare della cosa il competente Genio civile, il quale, anche col concorso di aiuti locali, potrebbe provvedere, come in altri casi consimili, alla ricostruzione del campanile di cui trattasi.

« Si da assicurazione che verranno svolte premure in tal senso ».

Il Ministro
GONELLA.

BUCCIARELLI DUCCI E DONATINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di presentare, con sollecitudine, un disegno di legge per la proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, che cessa di avere efficacia con il 30 giugno 1950, tenendo presente che l'inevitabile lentezza degli uffici burocratici nello istruire le pratiche, aventi ad oggetto la ricostruzione degli edifici distrutti per eventi bellici, e le difficoltà che s'incontrano per reperire i mezzi di finanziamento hanno posto sia i privati che gli enti nell'impossibilità di poter iniziare l'opera entro il perentorio termine del 30 giugno 1950, con la conseguente decadenza dal beneficio all'esonero dal pagamento della tassa di registro sui terreni acquistati per effettuare lavori di ricostruzione ». (2108).

RISPOSTA. — « In relazione alla prospettata opportunità di prorogare le agevolazioni fiscali accordate per la ricostruzione e riparazione di edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici dai decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, la cui efficacia cessa il 1° luglio 1950, si fa presente che aderendo alla proposta presentata dal Ministero dei lavori pubblici, è già stato dato il benestare per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che proroghi per un ulteriore quinquennio il termine utile per la concessione delle agevolazioni tributarie contemplate nei citati decreti ».

Il Ministro
VANONI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano opportuna la proroga delle

agevolazioni fiscali portate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, sino alla scadenza delle altre agevolazioni dipendenti dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 2 luglio 1949, n. 409, in considerazione del fatto che spesso per causa di forza maggiore si è resa impossibile per il 1° luglio 1950 la esecuzione della ricostruzione di molti fabbricati sulle aree formanti oggetto dei trasferimenti favoriti dal detto decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 ». (2155).

RISPOSTA. — « In relazione alla prospettata opportunità di prorogare le agevolazioni fiscali accordate per la ricostruzione e riparazione di edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici dai decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, la cui efficacia cessa il 1° luglio 1950, si fa presente che aderendo alla proposta presentata dal Ministero dei lavori pubblici, è stato già dato il benestare per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che proroghi per un ulteriore quinquennio il termine utile per la concessione delle agevolazioni tributarie contemplate nei citati decreti ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se e quando intenda accogliere la richiesta avanzata nel giugno del 1949 dal comune di San Costantino Calabro (Catanzaro), relativa alla costruzione di un blocco di case lavoratori, assolutamente indispensabili a quel centro, dove molte famiglie, per mancanza di abitazioni, sono costrette a vivere in pagliai.

« L'esaudimento della legittima richiesta apporterebbe grande beneficio a quella popolazione, oltremodo disagiata e con fortissima percentuale di disoccupati ». (2480).

RISPOSTA. — « Il comune di San Costantino Calabro, su una popolazione totale di 3339 abitanti al 31 dicembre 1947, ha una popolazione attiva non agricola di soli 675 elementi.

« Di conseguenza, il numero dei lavoratori contribuenti all'I.N.A.-Casa è talmente ridotto, che non è stato possibile comprendere il comune stesso fra quelli inclusi nel piano di ripartizione del primo anno.

« Poiché l'entità dei lavoratori contribuenti è uno degli elementi fondamentali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, per il riparto dei fondi, difficilmente il comune di San Costantino potrà beneficiare di stanziamenti ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

menti. Le condizioni del comune stesso saranno comunque, riprese in esame in occasione della predisposizione dei futuri piani ».

Il Ministro
MARAZZA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in relazione alla richiesta avanzata dal comune di Santa Caterina Jonio (Catanzaro) per un ulteriore finanziamento del cantiere scuola, che avrebbe termine nel maggio 1950, al fine di consentire la prosecuzione della strada, aperta dalle stesse, che con un tratto di pochi chilometri attraversando tutto il bosco comunale, allaccerebbe il comune di Serra San Bruno ed altri vicini all'abitato di Santa Caterina e quindi al mare.

« Ciò determinerebbe anche un notevole sollievo alla grave disoccupazione locale e lo sfruttamento di circa 400 ettari di terreno tuttora incolto fertilissimo e pianeggiante, particolarmente adatto a trasformazione agraria ». (2479).

RISPOSTA. — « Il progetto per il prolungamento della durata del cantiere di Santa Caterina Jonio sarà esaminato da questo Ministero nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle esigenze di ordine generale ».

Il Ministro
MARAZZA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che impediscono l'attuazione del progetto, giacente presso il Genio civile di Catanzaro, relativo alla costruzione della strada dei due mari (dal Jonio al Tirreno) che, partendo dalle adiacenze di Catanzaro Marina, attraverso le valli del Corace e dell'Amato, raggiunge Sant'Eufemia.

« Per conoscere altresì se e quando intenda superare le eventuali difficoltà, tenuto conto dei noti eccezionali vantaggi che l'opera offre ». (2200).

RISPOSTA. — « L'attuazione del progetto per la costruzione della strada « dei due mari » richiederebbe una spesa di circa due miliardi, ai quali sarebbe difficile provvedere nel momento attuale.

« È anche da tenere presente che l'importanza dell'opera, da mettere in relazione con la necessaria sistemazione idraulica delle

valli dell'Amato e del Corace, e con le condizioni del traffico sulle due coste della Calabria, richiede un maggiore approfondimento degli studi fatti sino ad ora ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno esaminare e risolvere, con l'urgenza che il caso richiede, la questione dell'organico dei magistrati del tribunale di Crotona (Catanzaro), che, stabilito inizialmente in sei magistrati ed un presidente, attualmente risulta in effetti composto di due magistrati e del presidente, oltre un magistrato temporaneamente applicato.

« Date le numerose pendenze civili e penali e le controversie agrarie, numerosissime ed importantissime in quella circoscrizione, nonostante tutta la buona volontà dei magistrati, che con sforzo ammirevole hanno cercato in tutti i modi di poter supplire alla deficienza del personale, non è possibile eliminare l'arretrato e disbrigare il normale lavoro con quel ritmo che sarebbe giusto ed auspicabile.

« Solo confermando l'organico inizialmente stabilito (sei magistrati ed un presidente) e disponendo che venga effettivamente coperto, si potrebbe eliminare il lamentato inconveniente, che riesce sommamente nocivo all'interesse della giustizia ». (2199).

RISPOSTA. — « Si osserva che la pianta organica dei magistrati addetti al tribunale di Crotona, inizialmente prevista in un presidente e sei giudici, fu ridotta ad un presidente e cinque giudici con la tabella F' annessa al decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1700.

« Attualmente l'organico risulta al completo essendo stati destinati al detto tribunale, con decreto 13 marzo 1950, il dottore Sorrentino Luigi, e con decreto in corso di firma, il dottore Lombardi Luigi.

« Tuttavia, la segnalazione intesa a riportare l'organico dei magistrati addetti al tribunale di Crotona al numero inizialmente fissato dalla tabella annessa al decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 323 (un presidente e sei giudici) sarà tenuta particolarmente presente in occasione del riordinamento delle piante organiche del personale ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

CASERTA. — *Al Ministro delle finanze.*
 — « Per conoscere — di fronte all'atteggiamento di alcune agenzie delle imposte, che praticamente frustrano la finalità del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, che all'articolo 3 dispone l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, interpretandolo come non modificativo dell'articolo 12 del decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, né dell'articolo 1, terzo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 1944, n. 384, e dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, e in presenza quindi a una patente violazione dello spirito e della lettera della legge — se e quali disposizioni intende emanare perché gli uffici periferici cessino da questa errata interpretazione delle norme in materia e riconoscano il diritto delle aziende del Mezzogiorno, i cui impianti industriali siano stati riattivati, ricostruiti, trasformati od ampliati nei modi e termini di cui al citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile ». (1951).

RISPOSTA. — « Il problema dell'esenzione dall'imposta speciale del 10 per cento dei redditi delle industrie meridionali che fruiscono delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, è stato già sollevato, oltre che da altri parlamentari, anche da diversi enti a nome delle categorie da essi rappresentate.

« Tale esigenza è stata presa in considerazione dal Ministero delle finanze che ha già posto allo studio l'abolizione dello speciale tributo in parola soprattutto perché i motivi che consigliarono l'istituzione dell'imposta speciale del 10 per cento a carico delle imprese industriali esentate dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, non debbono più considerarsi attuali, dovendosi ritenere cessato il periodo che favorì la creazione di redditi eccezionali o di speculazioni.

« Lo stesso legislatore, infatti, nel decreto istitutivo della imposta di cui trattasi (decreto legislativo 12 aprile 1943, n. 205), volle fissare come termine all'applicazione della stessa « l'anno in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra ».

« La richiesta fatta per la sospensione dell'imposta in parola a favore delle aziende del Mezzogiorno, non può essere accolta, in quanto un provvedimento del genere deve comprendere tutto il territorio nazionale e può essere determinato soltanto a mezzo di apposita legge.

« Per la normalizzazione di questo settore è stato presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 1949, una proposta di legge da parte dell'onorevole Bonino, registrata negli atti parlamentari con il n. 967.

« Si assicura che in sede di discussione del detto provvedimento si proporrà l'abolizione del tributo in parola ».

Il Ministro
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quando il comune di Lucito (Campobasso) sarà distaccato dall'Agenzia delle imposte di Larino per essere assegnato, secondo un suo antico voto, a quello di Campobasso ». (2298).

RISPOSTA. — « Il comune di Lucito, con deliberazione consiliare del 17 giugno 1948, chiese di essere trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Larino a quella del corrispondente ufficio di Campobasso.

« In sede di riordinamento delle circoscrizioni della provincia di Campobasso, allo scopo di venire incontro al desiderio espresso dalle autorità del comune in parola, la Commissione istituita per la revisione delle circoscrizioni finanziarie è venuta nella determinazione di proporre, in conformità alle risultanze di apposita istruttoria, il ripristino dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montagano con un distretto formato di tredici comuni fra i quali è stato compreso Lucito.

« Il provvedimento relativo è attualmente presso il Consiglio di Stato per il prescritto parere ».

Il Ministro
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Cantalupo nel Sannio (Campobasso), che pure versa in grave disagio economico, non ancora riesce a riscuotere quanto il Ministero di grazia e giustizia ha liquidato come aumento di contributo per funzionamento di quelle carceri mandamentali per gli anni 1947 (lire 260.950) e 1948 (lire 358.500) ». (2382).

RISPOSTA. — « Gli aumenti che vengono liquidati in base alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, in favore dei comuni per il funzionamento di quelle carceri mandamentali sono disposti con decreti interministeriali, d'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia, di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

« Finora non è pervenuto al Tesoro alcun decreto nei riguardi del comune di Cantalupo del Sannio per gli anni 1947 e 1948.

« Da notizie assunte nella via breve presso il Ministero di grazia e giustizia, risulta che detto Ministero ha predisposto l'occorrente decreto che ha inviato all'Amministrazione dell'interno.

« Dopo l'esame da parte di quest'ultima, il decreto verrà trasmesso a questo Ministero per le determinazioni di competenza ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se e quando saranno istituiti i cantieri di lavoro e di bonifica montana di Campolieto e di Pizzone e i cantieri di rimboscimento di Frosolone e di Carovilli (Campobasso) ». (2492).

RISPOSTA. — « Non appena acquisiti i necessari fondi, questo Ministero prenderà in esame, nel quadro delle esigenze di ordine generale, i progetti relativi ai cantieri in questione ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è creduto ancora di istituire a Boiano (Campobasso) un corso di addestramento e di riqualificazione operai chiesto da quel comune sin dal novembre 1947 e per conoscere, altresì, se si intenda istituirlo in questo anno ». (2456).

RISPOSTA. — « Nel piano annuale provinciale dei corsi di addestramento e di riqualificazione, a suo tempo predisposto dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, non è stato compreso nessun corso per il comune di Boiano.

« Successivamente, dall'Ufficio stesso sono state trasmesse, in aggiunta al piano suddetto, proposte relative all'istituzione in Boiano di due corsi per muratori-scalpellini.

« L'istituzione medesima sarà sottoposta al parere della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in una delle sue prossime riunioni ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — 1° « Per conoscere se intende o meno approvare la istituzione del cantiere di rimboscimento e di bonifica riguardante il comune di Sesto Campano (Campobasso), richiesta dalle competenti autorità locali fin dal dicembre 1948. (2453).

2° « Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora accolta la proposta formulata dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste di istituzione di un cantiere di sistemazione montana e di rimboscimento in località Montagna e Colle Astorre in Agro di Carpinone (Campobasso) e se si ritiene di poterla accogliere nei prossimi mesi ». (2454).

RISPOSTA. — « I progetti dei cantieri di Carpinone e di Sesto Campano saranno tenuti nella debita evidenza, perché possano essere sollecitamente esaminati, non appena acquisiti i necessari fondi, in via di assegnazione ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando avranno inizio i lavori per la costruzione dell'acquedotto Sant'Anastasio, che tanto è atteso dalla popolazione di Isernia (Campobasso), cui la guerra recò gravissimi danni ». (2487).

RISPOSTA. — « Per l'acquedotto di Sant'Anastasio, in Isernia, danneggiato dalla guerra, è stato redatto il progetto di ricostruzione. Sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici quest'ultimo ha proposto di apportare al progetto stesso alcune modifiche.

« Dette modifiche sono state già apportate ed il progetto sarà tra breve qui restituito per l'ulteriore corso di approvazione e perché sia disposto il relativo appalto.

« Non appena l'opera sarà stata aggiudicata si darà immediato corso ai lavori essendo già stato accantonato il relativo finanziamento ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare a favore degli aventi diritto, la corresponsione degli aumenti delle pensioni (a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948) disposti con legge 21 novembre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

1949, n. 994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 22 dicembre 1949. — aumenti che sinora non sono stati corrisposti, nonostante le difficili condizioni economiche in cui versano i beneficiati e malgrado le insistenti richieste avanzate, specie dai numerosi pensionati residenti in Nicastro (Catanzaro) ». (2427).

RISPOSTA. — « I miglioramenti stabiliti con la legge 21 novembre 1949, n. 914, che decorrono dal 1° novembre 1948, consistono in un aumento del 30 per cento dell'ammontare della pensione in godimento al 31 ottobre 1948 e nella concessione di un assegno supplementare, variabile con gli anni di servizio, da un minimo di lire 2000 mensili per i titolari di pensione diretta con 20 anni di servizio, fino ad un massimo di lire 4500 per quelli con 40 e più anni di servizio. L'assegno supplementare indiretto è commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per la determinazione della pensione indiretta nei confronti di quella diretta.

« Quanto all'aumento percentuale del 30 per cento, esso è già da tempo corrisposto ai pensionati nella misura integrale, in seguito alle istruzioni per il suo pagamento impartito tempestivamente agli Uffici provinciali del Tesoro, con circolare n. 501 del 9 novembre 1949.

« La liquidazione del nuovo beneficio dell'assegno supplementare, eseguita a cura della Direzione generale degli Istituti di previdenza risulta invece, molto più laboriosa, in quanto richiede — per essere l'assegno stesso commisurato agli anni di servizio — il riesame dei singoli fascicoli dei pensionati.

« Comunque è da tener presente che di detto assegno i pensionati pure percepiscono da tempo un acconto pari alla misura minima di esso, di lire 2000 mensili per le pensioni dirette e di lire 1000 mensili per le pensioni indirette.

« La differenza tra i miglioramenti definitivi, risultanti in applicazione della legge 21 novembre 1949, n. 914, e gli acconti concessi si riduce, pertanto, al congruaggio tra l'assegno supplementare che può spettare in relazione agli anni di servizio ed i predetti importi minimi di esso già in corresponsione.

« Al fine della sollecita definitiva applicazione dei miglioramenti e del pagamento della differenza suddetta, a congruaggio, da parte degli Uffici provinciali del Tesoro, presso la Direzione generale degli Istituti di previ-

derza, completati i proutuari ed i modelli all'uopo occorrenti, è da tempo in corso il lavoro di revisione delle singole pratiche di pensione.

« Tale lavoro, che viene eseguito in modo organico e spedito, sarà ultimato nel giro di pochi mesi, con l'invio agli Uffici provinciali del Tesoro dei ruoli di variazione ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

GRECO. — *Al Ministro dei trasporti.* —

« Per conoscere se non ravvisi giusto, equo, umano ed indispensabile evitare che i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie collocati a riposo non vengano sfrattati, così come purtroppo accade, dagli alloggi di proprietà dell'Amministrazione stessa e ciò in considerazione che essi non possono nell'attuale regime vincolistico provvedersi a sostituire l'abitazione che, quand'anche si trova, comporta tale onere finanziario che non può essere sostenuto da pensionati dello Stato.

« L'interrogante chiede di sapere se tale problema è all'esame dell'onorevole Ministro e quali ne siano gli intendimenti al riguardo ». (2485).

RISPOSTA. — « Il problema dell'alloggio agli agenti delle Ferrovie dello Stato collocati a riposo non può essere risolto dall'Amministrazione ferroviaria che per mancanza di fondi e per la conseguente impossibilità di nuove costruzioni non può risolvere nemmeno il problema assai più grave di dare alloggio al personale in servizio.

« Mentre 7500 persone senza titolo alla concessione dell'alloggio, in gran parte pensionati o loro congiunti, occupano altrettanti alloggi dell'Amministrazione, 25.000 domande di alloggio presentate da agenti in servizio non possono avere alcun esito.

« Tra gli agenti che si rivolgono giornalmente all'Amministrazione per ottenere l'alloggio, vi è numeroso personale di macchina ed altro personale addetto a servizi tecnici, che lavora da anni con l'assillante preoccupazione della moglie e dei bambini lasciati in alloggi privati ristrettissimi e malsani o nella inquietante promiscuità delle coabitazioni o in camere ammobiliate carissime; agenti, inoltre, che dopo un lavoro faticoso e snerante non trovano in simili alloggi il necessario riposo. Per contro vi sono, nelle case dell'Amministrazione, piccole famiglie di pensionati in appartamenti che eccedono il loro bisogno; pensionati che hanno assegni di quiescenza modesti ma convivono, formando una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

unica famiglia, con figli, figlie e generi che portano nel bilancio domestico diversi stipendi; vedove che sub-affittano a prezzi elevati, ed altre persone legate da un attenuato vincolo di parentela all'ex-concessionario.

« L'applicazione del provvedimento tendente ad ottenere la disponibilità degli alloggi dell'Amministrazione ferroviaria occupati da persone che non hanno più titolo alla concessione è indispensabile per non compromettere la regolarità dell'esercizio.

« Il suddetto provvedimento viene tuttavia applicato con criteri di umana considerazione della condizione economica dei pensionati e cioè lasciando ai capi compartimento la facoltà di accordare proroghe ai meno abbienti o di sistemarli in abitazioni più ristrette, in coabitazioni o in case lungo la linea non necessarie all'esercizio.

« A favore di una parte dei pensionati e delle vedove è stata inoltre prevista la possibilità di lasciarli nell'alloggio se convivono con figli che siano agenti dell'Amministrazione, mediante il trapasso della concessione.

« Le particolari situazioni che verranno segnalate saranno esaminate con comprensione ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

GRECO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non creda giusto venire finalmente incontro anche ad una parziale liquidazione dei danni di guerra all'agricoltura, danni particolarmente gravi in provincia di Reggio Calabria e che hanno colpito vaste zone agrumate di non facile riparazione per l'iniziativa privata ». (1365).

RISPOSTA. — « La complessa materia del risarcimento dei danni di guerra sarà regolata in maniera definitiva con la nuova legge organica attualmente in preparazione, la quale provvederà anche alla liquidazione dei danni di guerra sofferti dall'agricoltura. Per la preparazione della detta legge con decreto ministeriale 1° marzo 1950, è stata costituita una commissione incaricata del relativo studio, che sarà coadiuvata da un comitato di esperti per formulare le opportune proposte.

« Sono stati chiamati a far parte della commissione e del comitato rispettivamente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Confederazione generale dell'agricoltura.

« Si fa presente che in attesa di tale legge, nessun pagamento viene effettuato per i dan-

ni di cui si tratta da parte di quest'Amministrazione però nel settore dell'agricoltura, con particolare preferenza ai danneggiati dalla guerra sono stati e vengono tuttora concessi notevoli contributi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

GUADALUPI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché la competente Direzione generale delle imposte dirette, in parziale difformità di sua precedente circolare, emani nuova interpretazione autentica che valga a superare i dubbi tuttora esistenti circa la decorrenza del nuovo limite di esenzione per famiglie numerose del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892. In particolare la necessità di nuova interpretazione autentica è resa evidente dal fatto che come per l'adeguamento dei redditi (triplicazione) si è avuta la decorrenza dal 1° gennaio 1947, così per armonia con l'intera disposizione legislativa e nello spirito della stessa va attribuito al nuovo limite di esenzione la stessa decorrenza ». (2249).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta, giova premettere che l'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, stabilì di elevare il limite massimo di esenzione tributaria a favore delle famiglie numerose da lire 200.000 a lire 500.000 di reddito annuo.

« In mancanza di una particolare indicazione circa la decorrenza della norma emanata, questo Ministero chiari che il nuovo limite di esenzione ha efficacia, ai sensi dell'articolo 12 del decreto in parola, dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, giorno dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

« Poiché detta decorrenza risulta espressamente dalla lettera della legge non è possibile addivenire ad una diversa interpretazione, nel senso desiderato, con una disposizione emanata in via amministrativa. Né si ritiene di dover promuovere uno speciale provvedimento per modificare la decorrenza di cui trattasi dato che la diversa decorrenza esplicitamente attribuita ad altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 892 trae origine da criteri di opportunità tenuti particolarmente presenti dal legislatore nella formulazione della legge in parola ».

Il Ministro
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

LOMBARDI COLINI PIA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quando s'intenda provvedere alla sistemazione della piccola ma benemerita categoria dei direttori di aeroporto civile, costretta tuttora a prestare la propria opera in condizioni socialmente arretrate con grave disagio giuridico, economico e morale ». (2363).

RISPOSTA. — « La questione forma già da tempo oggetto di attento esame da parte di questo Ministero e non si mancherà di tener conto, nei limiti del possibile, di quelle che possono essere le giuste aspirazioni degli interessati.

« Allo stato, però, non è dato fornire alcuna anticipazione in materia, essendo tuttora allo studio i criteri da adottare.

« Comunque anche attualmente la categoria in parola è tutelata da uno stato giuridico sotto molti aspetti analogo a quello del personale di ruolo; ha un certo sviluppo di carriera e gode di trattamento economico uguale a quello dei funzionari di gruppo A dei gradi X, IX e VIII a seconda che si tratti di direttori di aeroporti di 3^a, 2^a e 1^a classe ».

Il Sottosegretario di Stato
MALINTOPPI.

LOPARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se risponda a verità che in Abruzzo (esempio: Roseto degli Abruzzi) gli uffici del registro, su criteri stabiliti dallo Ispettorato compartimentale di Ancona, applicano l'imposta generale sull'entrata ai farmacisti considerando un'entrata lorda di lire 1300, moltiplicata per il numero degli abitanti di ciascun comune, con delle maggiorazioni, per le spiagge e i luoghi di soggiorno e di cura. In caso positivo, se non ritenga tale criterio illogico, partendo esso dal presupposto che ogni abitante sia un ammalato, mentre sta di fatto che, specie nei centri rurali, soltanto nei casi gravissimi i rari ammalati ricorrono a medici e farmacisti. E se non ritenga, infine, più logico ed equo stabilire per i farmacisti l'entrata lorda in base al reddito di ricchezza mobile ». (1765).

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva contenuta nella lettera 386 del 1° febbraio 1950, concernente l'applicazione dell'imposta sull'entrata per i farmacisti sulla base di una entrata lorda individuale forfetaria moltiplicata per il numero degli abitanti di ciascun comune, si comunica che, dalle notizie assunte, risulta effettivamente che l'Ispettorato compartimentale delle tasse di Ancona ha sug-

gerito agli Uffici del registro della propria circoscrizione di prendere per base, ai fini della determinazione dei canoni di imposta dovuta dai farmacisti, un'entrata lorda forfetaria per abitante moltiplicata per il numero degli abitanti di ciascun comune.

« Ciò stante, poiché tale sistema di liquidazione forfetaria dell'imposta, oltre che provocare i lamentati inconvenienti, si appalesa non conforme alle disposizioni attualmente in vigore che stabiliscono invece l'accertamento individuale nei confronti dei singoli contribuenti tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento, sono state impartite, in data 18 febbraio 1950, precise disposizioni all'Ispettorato di Ancona affinché gli Uffici del registro dell'Abruzzo abbandonino, nei confronti dei farmacisti, il sistema di liquidazione dell'imposta sinora adottato, ripristinando senz'altro gli accertamenti in base all'entrata lorda determinata con i criteri oggettivi e soggettivi che presiedono al normale accertamento individuale.

« Ad ogni modo si reputa opportuno far presente che con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'Ispettorato in parola, il più delle volte su richiesta e d'intesa con le locali Associazioni di categoria non è mai mancata ai farmacisti la possibilità di ricorrere alle competenti commissioni amministrative, trattandosi sempre di accertamenti individuali, sia pure con carattere forfetario.

« Per quanto concerne la successiva proposta, giova premettere che, come per gli anni passati, in base alle facoltà concesse al Ministro dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, con decreto 31 dicembre 1949, numero 60631, è stato disposto che, per le vendite al pubblico — fra le quali rientrano anche quelle effettuate dai farmacisti — l'imposta si corrisponde in abbonamento sulla base dell'entrata lorda effettivamente conseguita, anziché nei modi normali (applicazione di marche per ogni singola vendita).

« Vero è che per un certo periodo di tempo il canone annuo di imposta generale sull'entrata è stato determinato, in taluni casi, capitalizzando il reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ma si è dovuto riconoscere che tale metodo finiva col provocare notevoli sperequazioni, atteso il carattere diverso delle due imposte, in quanto l'una (imposta generale sull'entrata) si atteggia come imposta reddito « lordo » e l'altra (ricchezza mobile) è imposta che colpisce il reddito netto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

« Pertanto il metodo di accertamento proposto non si appalesa il più atto a rimuovere le sperequazioni, le quali possono solo essere eliminate, anche in questo campo da un sempre migliore e più preciso accertamento, su basi analitiche, secondo lo sforzo che l'Amministrazione persegue e intende ancora più perseguire in avvenire. »

Il Ministro
VANONI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il modo di utilizzazione di sei direttori generali già epurati ed ora riassunti col pagamento di vistosissime indennità. Ad avviso dell'interrogante tali direttori generali sono i funzionari e le persone meno indicate al funzionamento di commissioni per la riforma della Scuola, come in verità non sono neanche indicate a dirigere qualsiasi branca della Scuola della Repubblica italiana ». (1696):

RISPOSTA. — « È anzitutto da precisare che i direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, già epurati e riassunti in servizio, sono quattro e non sei. La riassunzione è avvenuta in seguito a deliberazione adottata dal Consiglio di Stato su diretto ricorso degli interessati, deliberazione che, come è noto, è vincolante per l'Amministrazione.

« È appena il caso di accennare che il trattamento economico fatto a questi direttori generali è puramente e semplicemente quello stabilito dalle disposizioni vigenti per i dipendenti statali di pari grado.

« Nessuno dei tre direttori generali riassunti fa parte di commissioni per la riforma della Scuola.

« Le Direzioni generali sono attualmente coperte da direttori che sono tutti di nomina successiva alla guerra ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga equo e doveroso estendere agli ex combattenti, vincitori dei concorsi testé espletati (concorsi generali o riservati, per soli titoli o per titoli ed esami) per il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e secondaria, ed in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti concorsi ordinari conseguiti prima del 1943, o che essendo iscritti ai corsi universitari in tempo utile per conseguire il titolo prima del

1943, hanno ritardato il conseguimento della laurea per ragioni militari, quanto concesso ai vincitori degli analoghi concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali dell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, numero 373, e cioè la riduzione ad un anno del periodo di straordinariato ». (2225).

RISPOSTA. — « Si premette che il periodo triennale di prova è prescritto per gli insegnanti in relazione alla esigenza che occorre un ragionevole ciclo di anni scolastici perché possa emettersi con tranquillità un sicuro giudizio sull'idoneità del vincitore del concorso a coprire permanentemente un posto di ruolo.

« È vero che per gli insegnanti perseguitati politici e razziali, vincitori dei concorsi appositamente previsti *una tantum* per tali categorie, è stato ridotto a 1 anno il periodo di prova: si è però trattato di un provvedimento del tutto eccezionale, come eccezionale era la posizione di detti insegnanti i quali, non per un solo lustro, come gli ex combattenti, ma spesso per decine di anni sono stati messi, per effetto di disposizioni o di atti del cessato regime nell'impossibilità giuridica o di fatto di partecipare ai concorsi a posti di ruolo e anche di ottenere incarichi provvisori.

« D'altra parte, i reduci godono già di particolari benefici che consentono la retrodatazione della nomina agli effetti giuridici, dopo l'espletamento del periodo di prova.

« Infatti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, la nomina decorre dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari, per coloro che in detti concorsi originari ottennero l'ammissione alle prove orali e che queste ultime non poterono sostenere, perché sotto le armi o perché non poterono raggiungere le sedi di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA E TORRETТА. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sono d'avviso che gli insegnanti delle scuole carcerarie, secondarie ed elementari, debbano al più presto essere messi nelle stesse condizioni giuridiche, amministrative ed economiche degli'incaricati dell'insegnamento nelle scuole statali ». (2097)

RISPOSTA. — « 1°) La tabella del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, allegata al regio decreto 30 lu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

glio 1940, n. 2041, comprende un « ruolo di educazione », composto di istitutori e di censori, i quali attendono alla istruzione civile (scuole elementari e corsi di avviamento professionale) dei minorenni internati nei centri e nelle case di rieducazione (articolo 21 regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721).

« Detti istitutori e censori appartengono al gruppo B e fruiscono della condizione economica e giuridica propria di tutti gli altri impiegati dello Stato, classificati nel cennato gruppo.

« Fruiscono inoltre di una speciale indennità, concessa a tutto il personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena, con decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1948, numero 767.

« 2°) Al fine di integrare l'opera dell'anzidetto personale di educazione, l'Amministrazione si vale — presso gli Istituti per minorenni — oltre che della attività dei maestri d'arte, compresi nel novero del personale salariato, dell'opera di altre persone, abilitate all'insegnamento di particolari materie (articolo 26 regio decreto-legge 4 aprile 1939, numero 721).

« Dette persone non sono legate all'Amministrazione da rapporto di impiego o di lavoro ma vengono investite delle rispettive attribuzioni (insegnamento della musica, della ginnastica, del disegno, ecc.) in forma di semplice incarico ed appartengono al « personale aggregato », la cui condizione giuridico-economica è regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1923, n. 1758, e successive modificazioni.

« 3°) I minorenni, accolti nelle case di rieducazione e che già frequentano scuole medie o liceali, vengono inoltre avviati alla frequenza di scuole pubbliche.

« 4°) Negli Istituti per adulti, infine, l'istruzione civile viene impartita da cappellani (articolo 308 Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena) o da insegnanti assunti dal Ministero dell'istruzione pubblica per la scuola popolare e destinati ad alcuno degli Istituti di prevenzione e di pena.

« Agli insegnanti predetti compete il medesimo trattamento di tutti gli altri insegnanti delle scuole popolari di Stato (articolo 4 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599).

« 5°) L'articolo 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare (regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577) e l'articolo 136 del Regolamento penitenziario (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) prevedono l'istituzione di scuole elementari nelle carceri e negli Istituti penitenziari.

« Previ accordi intercorsi tra questo Ministero e quello della pubblica istruzione, quest'ultimo con circolare n. 977/13, avente appunto per oggetto le scuole carcerarie, diramata ai provveditori agli studi in data 4 marzo 1948, ebbe a stabilire, tra l'altro, che le scuole stesse si distinguono in due gradi: 1° grado per analfabeti che intendono completare gli studi elementari inferiori; 2° grado per semianalfabeti che intendono completare gli studi elementari superiori (4ª e 5ª classe).

« In relazione alla particolare regolamentazione dell'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie, ai maestri ivi preposti compete il trattamento economico previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002, per ciascuna ora settimanale di lezione.

« 6°) Non mancano, infine, stabilimenti (come per esempio, quello di Alessandria), presso i quali altri insegnanti delle locali scuole pubbliche — gratuitamente e volontariamente, ma col beneplacito di questa Amministrazione — concorrono col direttore o col cappellano ad organizzare completi corsi di scuole elementari e secondarie.

« Ciò posto, non riesce agevole stabilire a quali « insegnanti delle scuole carcerarie » si voglia fare riferimento ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
TOSATO.*

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni che hanno ispirato il provveditore di Napoli a rifiutare alla Federazione provinciale operai metallurgici di Napoli i corsi richiesti per la scuola popolare mentre sono stati concessi alle A.C.L.I., alla Commissione pontificia, all'O.N.A.R.M.O. e persino al Partito monarchico ». (2332).

RISPOSTA. — « Si comunica che alla provincia di Napoli sono stati assegnati per il corrente anno scolastico n. 800 corsi popolari.

« Il Provveditorato agli studi ha soddisfatto, anzitutto, i bisogni della scuola statale, accogliendo le proposte degli ispettori scolastici delle varie circoscrizioni, ed ha limitato o non accolto le richieste degli enti, specialmente quando non erano sufficientemente documentate o quando si riferivano a corsi che si sarebbero trovati vicini a quelli statali. Tale il caso della F.I.O.M.

« Il Provveditorato agli studi di Napoli, però, ha consentito, conformemente alle disposizioni ministeriali, che gli enti potessero

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

istituire corsi a loro totale carico. E ne ha autorizzati ben 609.

« Tra i 609 non sono compresi quelli della F.I.O.M., perché tale ente richiedeva che i corsi fossero finanziati a totale carico dello Stato. Sono compresi però, fra i corsi autorizzati, quelli richiesti dal Circolo progresso del rione Luzzatti di Napoli, dalla Sezione comunista di Sant'Antonio Abate, dalla Sezione combattenti e reduci di Pompei, dal C.R.A.L., dai Cantieri metallurgici italiani di Castellammare, ecc.

« Si fa notare, infine, che nessun corso è stato concesso all'O.N.A.R.M.O. né al Partito monarchico italiano ».

Il Ministro

GONELLA.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno e urgente — nell'interesse dell'Amministrazione e di larghe categorie di lavoratori — disporre per la istituzione a Cosenza di una sezione dell'Ispettorato del lavoro allo scopo di rendere rapidi e spediti i servizi di competenza, affidati attualmente alla sezione di Reggio Calabria; la quale, per l'esiguità del personale, non può necessariamente disimpegnarli in modo celere ». (2435).

RISPOSTA. — « Si comunica che essendo questo Ministero già da tempo venuto nella determinazione di provvedere alla istituzione dell'Ufficio di cui trattasi, sono in atto trattative intese ad ottenere i locali occorrenti per la relativa sede ».

Il Ministro

MARAZZA.

« MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se la disposizione che ha interdetto tassativamente il transito di qualunque veicolo attraverso il ponte carrozzabile sul fiume Livenza a Motta di Livenza (Treviso) dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione del ponte (24 novembre 1949) fino al giorno della inaugurazione (27 dicembre 1949) da parte del Ministero dei lavori pubblici, corrisponde ad ordine impartito dal Ministero, tenuto conto del grave disagio imposto inutilmente ai veicoli in transito per ricongiungersi attraverso strade campestri, accidentate e disagiati per raggiungere la strada principale, veicoli sottoposti anche al pagamento di un pedaggio comunale per attraversare un ponte più a valle sullo stesso fiume Livenza ». (2279).

RISPOSTA. — « In conseguenza della distruzione del ponte sul Livenza a Motta di Livenza e delle interruzioni derivanti da cause belliche sul corpo stradale, fu necessario deviare il transito sulla statale n. 53 di Postumia.

« I lavori di ripristino del corpo stradale in corrispondenza delle due trincee praticate a suo tempo sulla statale delle ferrovie dello Stato per la deviazione provvisoria della linea ferroviaria Motta di Livenza-Portogruaro, Casarsa attraversante la statale e il ripristino del corpo stradale e della pavimentazione stradale in corrispondenza di numerose buche prodotte da bombardamenti aerei fra la progressiva chilometri 97 più 950 e chilometri 98 più 300, furono ultimati nella seconda metà del dicembre 1949.

« Solamente dopo il completamento anche di tali lavori poté venire riaperto al transito il tratto della statale n. 53 interessato e quindi anche il nuovo ponte ricostruito, il che avvenne il giorno 27 dicembre 1949, nel quale giorno il ponte stesso fu inaugurato.

« In seguito alle circostanze sopraindicate può essere probabilmente sorta la convinzione nell'opinione pubblica che visto localmente che la costruzione vera e propria del ponte in sé e per sé era compiuta, si sia ritardata, per ragioni non di carattere tecnico, la riapertura al traffico sia sulla statale che sul ponte, nel quale ritardo la cerimonia di inaugurazione può al massimo avere influito solo per il fatto che, come è consuetudine in simili casi, essa era stata fissata per il primo giorno festivo immediatamente successivo al completamento dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare perché sia eliminata la ingiustificata disparità di trattamento esistente fra i maestri elementari di ruolo provvisti di laurea che prestano servizio in Sicilia e quelli che nelle medesime condizioni insegnano nelle altre regioni d'Italia.

« L'interrogante fa presente che la circolare ministeriale n. 14605 del 25 febbraio 1946, regola in modo quasi preclusivo l'insegnamento nelle scuole medie da parte dei maestri laureati, sottoponderandolo a tre condizioni difficili a sodisfarsi.

« Invece, la legge 6 giugno 1948, n. 9, della Regione siciliana pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 novembre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

1948, n. 266 (supplemento) tale insegnamento rende possibile, disponendo che i maestri elementari di ruolo, laureati, cui venga conferito un incarico di insegnamento nelle scuole medie, debbono essere collocati in aspettativa conservando la sede, ma perdendo lo stipendio e le competenze accessorie, senza pregiudizio alcuno ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza ». (2251).

RISPOSTA. — « Si comunica che l'insegnamento nelle scuole medie da parte di maestri elementari è stato regolato dalla circolare ministeriale n. 14605 del 25 novembre 1946 secondo la quale i maestri possono ottenere l'incarico d'insegnamento nelle scuole medie alle seguenti condizioni:

a) che l'insegnamento medio sia impartito nello stesso comune nel quale il nominato presta servizio di maestro;

b) che l'orario scolastico della scuola media non coincida nemmeno in parte con quello della scuola elementare;

c) che non esista altro aspirante allo stesso incarico nella scuola media, abilitato o laureato che non percepisca alcuna retribuzione a carico dello Stato.

« Tali criteri furono stabiliti dal Consiglio di Stato, espressamente richiesto di parere da questa Amministrazione.

« Come l'Alto Consesso ha ampiamente illustrato, solo la concorrenza di tutte e tre le condizioni, già esposte, può far sì che si venga incontro alle esigenze della scuola media, senza danneggiare la scuola elementare, ed evitando, altresì, di aggravare, senza sufficienti ragioni, la disoccupazione.

« Per tali motivi non si ritiene opportuno un provvedimento legislativo per il quale, col collocamento in aspettativa, si allontanino dalla scuola elementare i maestri, che abbiano ottenuto incarichi nella scuola media, tanto più che in tal modo non potrebbero non verificarsi — come ha osservato il Consiglio di Stato — che i migliori elementi delle scuole elementari si disamorino dell'insegnamento ordinario e che, qualora vi debbano ritornare, lo facciano malvolentieri e quindi con scarso rendimento.

« Per quanto riguarda la disparità di trattamento derivante, ai maestri di ruolo laureati del rimanente territorio nazionale, dalla legge 6 giugno 1948, n. 9, della Regione siciliana, che consente ai suddetti maestri di assumere l'insegnamento non di ruolo negli istituti medi previo collocamento in aspettativa, si risponde che l'ordinamento regionale, con le leggi speciali che nell'ambito della re-

gione e secondo le esigenze della medesima i competenti organi regionali possono adottare, non può costituire un precedente per determinare gli organi dello Stato ad adottare, quelle leggi speciali in tutto il territorio nazionale. Le disparità di trattamento tra regione e regione, sono conseguenza inevitabile dell'ordinamento regionale, ne costituiscono, si direbbe, il presupposto, in quanto è la necessità di un diverso trattamento, di una speciale concessione o di uno speciale aspetto che dir si voglia che appunto determina l'ordinamento regionale.

« La legge citata è stata dalla Regione siciliana deliberata nella competenza esclusiva che l'apposito statuto ha, alla Regione medesima, riconosciuto nel campo dell'istruzione elementare ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non sia vero che da tre mesi un migliaio di progetti di riliquidazione delle pensioni ai vecchi postelegrafonici si accumulano nel Gabinetto del Sottosegretario senza essere firmati, e, in caso affermativo, quali ne sono i motivi ». (2519).

RISPOSTA. — « Si assicura che non sussiste l'inconveniente lamentato, e che nessun provvedimento rimane giacente in attesa di firma più del tempo strettamente indispensabile ».

Il Ministro
SPATARO.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se siano state date disposizioni per il completamento della via dei Colli, che va da Piano di Sorrento a Sant'Agata e che in parte è stata già eseguita, considerando che le opere eseguite, si vanno a perdere per mancata manutenzione ». (2231).

RISPOSTA. — « I lavori di completamento della strada dei Colli, iniziati con i fondi a sollievo della disoccupazione rientrano nella esclusiva competenza dei comuni interessati.

« L'intervento di questo Ministero può consistere soltanto (salvo esame circa l'ammissibilità dell'opera) nella concessione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Non risulta, peraltro, pervenuta alcuna domanda a tal fine ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quando verranno finalmente ripristinati gli Uffici del registro nei comuni di Capracotta e Carovilli nel Molise ». (2319).

RISPOSTA. — « Si assicura che il ripristino degli Uffici del registro di Capracotta e di Carovilli è compreso nel provvedimento per il riordinamento delle circoscrizioni nelle provincie centro-meridionali e Piemonte, già inviato al Consiglio di Stato il 28 febbraio 1950, per il prescritto parere di quel Consesso.

« Non appena sarà pervenuto tale parere, saranno subito impartite le necessarie disposizioni ».

Il Ministro
VANONI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quando sarà disposto il ripristino dell'Ufficio del registro nell'importante centro di Frosolone, nel Molise, ove tale ufficio è vivamente reclamato dalle autorità e dalle popolazioni ». (2324).

RISPOSTA. — « La richiesta di ripristino dell'Ufficio del registro di Frosolone, fatta a suo tempo, dalle autorità amministrative del comune omonimo ha formato oggetto di esauriente istruttoria da parte della commissione istituita per la revisione delle circoscrizioni finanziarie.

« L'Ufficio del registro di Frosolone, soppresso nel 1937, comprendeva i comuni di Duronia, Frosolone, Sant'Elena Sannita e Civitanova del Sannio, aventi complessivamente una popolazione di circa 12 mila abitanti.

« Giova, fra l'altro, notare che gli stessi organi provinciali finanziari hanno espresso avviso contrario al ripristino dell'Ufficio del registro in quella sede, rilevando che la richiesta non riveste il carattere di una inderogabile necessità dei contribuenti.

« Infatti, Frosolone dista da Boiano, attuale sede dell'Ufficio del registro, chilometri 23 e le comunicazioni con questo centro si svolgono con regolare autocorriera delle ferrovie dello Stato che fa servizio giornaliero e con altre autocorriere di transito provenienti da Trivento e Selceto.

« Dato, pertanto, il limitato numero di abitanti e quindi del relativo gettito la cui entità non potrebbe giustificare le spese di un ufficio e il buon collegamento con la sede dell'Ufficio registro, la commissione per la revisione delle

circoscrizioni finanziarie ha dovuto esprimere parere negativo per il ripristino dell'ufficio in questione ».

Il Ministro
VANONI.

SAMMARTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, in grazia del disegno di legge presentato al Parlamento il 17 marzo 1950, inteso alla trasformazione economica e sociale del Mezzogiorno, il Molise possa sperare di vedere finalmente realizzate le seguenti strade provinciali, la cui necessità l'amministrazione provinciale ha più volte e vivamente rappresentata:

1°) da Bagnoli del Trigno al bivio di Fossalto, per il diretto allacciamento dell'alto Molise al capoluogo (chilometri 6);

2°) dal comune di San Biase a Trivento (chilometri 10);

3°) da Tufara al confine con la provinciale di Benevento (chilometri 6);

4°) da San Massimo, per il piano di Campitello, al confine con la provincia di Caserta nella Sella del Monaco con diramazione per Roccamandolfi (chilometri 18);

5°) da Filignano all'ex statale 44, presso Montaquila (chilometri 10);

6°) da Pietrabbondante, per Castelverrino, a Poggio Sannità (chilometri 12);

7°) dal comune di Mafalda al fiume Trigno, confine con la provincia di Chieti (chilometri 6);

8°) da San Felice del Molise a Mafalda (chilometri 10);

9°) strada n. 78, tronco da Rotello all'innesto con la provinciale n. 73 in contrada Cantalupo (chilometri 10).

« Tali arterie rappresentano indispensabili ragioni di economia e di vita alla regione molisana, che ancora oggi è un autentico deserto stradale e ferroviario ». (2259).

RISPOSTA. — « Si premette che delle strade indicate come provinciali solo quelle segnate ai numeri 1°) e 9°), sono state dichiarate provinciali, mentre per tutte le altre non è ancora intervenuto il provvedimento di provincialità e perciò vengono erroneamente chiamate provinciali.

« Perché possano essere considerate tali è necessario pertanto che sia svolta tutta la procedura che le norme di legge in vigore prescrivono di seguire per addivenire alla dichiarazione di provincialità delle strade stesse.

« In merito poi alla richiesta rivolta, per sapere se tutte le strade indicate possano essere realizzate, in base alle provvidenze di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

cui ai disegni di legge in corso di esame al Parlamento, per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse, deve farsi osservare che allo stato delle cose è prematuro dare qualsiasi affidamento e ciò fino a quando non siano approvati i provvedimenti legislativi anziaccennati.

« Nel caso che essi abbiano ulteriore corso, sarà esaminata la possibilità di includere le opere di che trattasi, ove rientrino nelle norme di legge, nei programmi che all'uopo dovranno essere redatti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che alla precedente richiesta di opportuna classificazione fra le strade statali della ex statale n. 47 nel Molise hanno fatto rispondere negativamente, e se pertanto non intenda disporre un riesame della questione, perché tale arteria che risponde a tutti i requisiti all'uopo richiesti, venga classificata statale ed affidata all'Azienda nazionale autonoma della strada per la sua manutenzione ». (2347).

RISPOSTA. — « L'asserzione che cioè la strada ex statale n. 47 del Molise, rivesta tutti i requisiti per la sua classificazione fra le statali, non viene condivisa da questo Ministero in quanto la strada stessa:

1°) non congiunge la rete viabile principale con la rete degli stati limitrofi;

2°) non congiunge fra loro capoluoghi di provincia;

3°) non allaccia alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.

« Per tale motivo essa non può essere classificata fra le strade statali come viene richiesto.

« Nel caso poi che il tracciato dell'ex nazionale n. 47 sul quale si esercita il traffico automobilistico che dalla strada statale n. 86 si immette sulla strada statale 17 e sulla strada statale 85 verso la Campania dovesse essere incluso nel tracciato della strada statale 86, si dovrebbe contemporaneamente declassificare l'altro tronco della strada statale 86 che va dall'innesto della strada statale 17 presso Forlì del Sannio al Bivio con la strada che conduce per Pescolanciano.

« Non è il caso, perciò, di riprendere in riesame la questione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando intenda disporre la ricostruzione dei ponti nn. 51, 54 e 55 sulle strade provinciali dell'Alto Molise, fra i comuni di Pietrabbondante, Bagnoli del Trigno e Civitanova del Sannio, la cui mancata ricostruzione ha finora costituito grave pregiudizio al traffico ed alla economia di quella zona d'alta montagna ». (2364).

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che sulle strade provinciali dell'Alto Molise interessanti in particolar modo i comuni di Pietrabbondante, di Bagnoli del Trigno e di Civitanova del Sannio esistono ponti da ricostruire contraddistinti coi nn. 51, 54 e 55.

« I ponti, invece da ricostruire nella zona e che interessano i detti comuni sono i seguenti:

1°) sulla provinciale n. 15 Trignina, nel tratto da Sella Sant'Andrea a Sprondasino i ponti nn. 45, 44, 48, 49, 56, 62, 63, 65;

2°) sulla provinciale n. 15 Trignina, nel tratto da Sprondasino a Bagnoli i ponti 16 e 17;

3°) sulla provinciale diramazione Trignina-Ponticelli, i ponti nn. 1 e 22;

4°) sulla provinciale n. 74 Bagnolese nel tratto da Bagnoli a Civitanova i ponti nn. 20, 24, 29, 47, 53 e 58;

5°) sulla provinciale n. 74 Bagnolese nel tratto da Civitanova alla provinciale Aquilonia, i ponti nn. 14 e 28.

« I lavori relativi non si sono eseguiti durante l'esercizio in corso, nonostante ogni buona disposizione al riguardo in quanto i fondi assegnati non sono stati sufficienti ad affrontare tutte le necessità interessanti quella zona.

« I lavori stessi saranno tuttavia tenuti presenti nella formulazione delle proposte per il programma degli esercizi futuri, compatibilmente con le assegnazioni dei fondi occorrenti e comparativamente alle altre necessità non meno urgenti alle quali l'ufficio competente deve far fronte.

« Si precisa inoltre che sulla strada provinciale n. 15 Trignina deve essere anche ricostruito il ponte « Sprondasino » la cui spesa di 23 milioni è però compresa nel programma dei lavori a pagamento differito compilato per il corrente esercizio finanziario. La relativa progettazione è già in corso di avanzata elaborazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

SCIAUDONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se sia a sua conoscenza che tutti i provvedimenti di riliquidazione di pensioni adottati per i direttori didattici, i quali all'atto del collocamento in pensione ebbero gli assegni riferiti al grado X, siano stati respinti dalla Corte dei conti, avendo tale organo giustamente rilevato non essere equa e giusta tale riliquidazione quando per i maestri elementari, che sono di grado inferiore ai direttori didattici, gli assegni vengono invece riferiti al grado IX;

2°) se non ritenga pertanto opportuno e urgente di risolvere il citato contrasto, operando in modo che le riliquidazioni per i direttori didattici siano ragguagliate al grado VII della gerarchia statale e venendo comunque incontro, con affettuosa premura, a una categoria di benemeriti funzionari i quali attendono ormai già dal 1° novembre 1948 la riliquidazione e il miglioramento delle proprie pensioni ». (2317).

RISPOSTA. — « Il Ministero aveva provveduto alla riliquidazione delle pensioni in favore dei direttori didattici e degli ispettori di circoli (rispettivamente di grado X e di grado IX dell'ordinamento gerarchico), mantenendo fermo il grado gerarchico rivestito dagli interessati al momento della loro cessazione dal servizio, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

« La Corte dei conti, però, ha restituito i provvedimenti relativi, facendo presente che tali funzionari avrebbero conseguito una pensione inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti insegnanti elementari (i quali, come è noto, dopo 31 anni di servizio vanno inquadrati allo stipendio massimo del grado IX), e invitando questo Ministero, per ragioni di equità, a sottoporre la questione al comitato per le perequazioni previsto dall'articolo 17 della citata legge 29 aprile 1949, n. 221.

« Questo Ministero, aderendo all'invito della Corte dei conti, in data 1° aprile 1950, ha sottoposto la questione, oggetto della interrogazione, al comitato predetto, perché si pronunciasse in merito ».

Il Ministro
GONELLA.

SCIAUDONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se sia vero che per una istanza di revoca di epurazione, presentata alla sezione speciale del Consiglio di Stato e di cui al fascicolo n. 3472,

riguardante il tenente colonnello nella riserva dei carabinieri Alfonso Demitry, si sia verificato in un primo tempo il totale « smarrimento » dell'incartamento; che, rinnovati gli atti, sia stata assunta una prima decisione omettendo la valutazione di un importantissimo certificato dell'autorità giudiziaria, certificato « sparito » dal fascicolo; che, ripresentati nuovi documenti, uno di questi, diretto dal Comando carabinieri di Roma al presidente Ferraris, non sia giunto al destinatario; che riassunta in decisione la istanza sia « sparita » infine e nuovamente il già citato documento dell'autorità giudiziaria.

« Per conoscere inoltre se sia vero che la prima accusa mossa dall'Alto Commissario Scoccimarro al Demitry sia stata che egli « era un ufficiale dei carabinieri congedato per riduzione dei quadri », mentre successivamente detta accusa sia stata trasformata nell'altra e cioè « quale ufficiale dei carabinieri ebbe a specializzarsi in materia politica, perseguendo i movimenti antifascisti », accusa quest'ultima ricavata dai numerosi encomi, tutti registrati a matricola, rivolti al Demitry dal Ministero della guerra, dal comando generale dell'Arma e da comandi di divisione ». (2079).

RISPOSTA. — « Riguardando la questione l'attività giurisdizionale del Consiglio di Stato, sono stati chiesti elementi al Presidente di quell'Alto Consesso, il quale ha fatto conoscere che il ricorso per revocazione presentato dal signor Alfonso Demitry, funzionario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, fu discusso al Consiglio di Stato, davanti alla sezione speciale per l'epurazione, nella seduta del 4 giugno 1949 e venne dichiarato inammissibile mancando gli estremi richiesti dalla legge per far luogo alla revocazione della decisione adottata il 14 aprile 1945, dalla soppressa commissione centrale per l'epurazione ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'Interno.* — « Per sapere per quali motivi il sindaco di San Pietro Vernotico (Brindisi) continua a persistere in un atteggiamento inqualificabile nei confronti della fondazione « Ninetto Melli », nominando a direttori tecnici elementi poco raccomandabili e dal consiglio d'amministrazione della fondazione denunziati sovente per malversazioni o furti all'autorità giudiziaria, calpestando così apertamente la volontà del testamento che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

voleva fosse la direzione tecnica dell'azienda assegnata mediante concorso o titoli.

« Inoltre, per sapere perché l'attuale direttore tecnico, certo Vito Stani, sia ancora mantenuto in carica pur essendo stato denunciato per furto dal consiglio di amministrazione della Fondazione ». (2257).

RISPOSTA. — « Il direttore tecnico provvisorio dell'azienda agraria dell'Opera pia « Ninetto Melli » di San Pietro Vernotico fu denunciato dall'amministrazione dell'Istituto all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, fu dapprima sospeso dalle sue funzioni, in via cautelativa, e, successivamente, il 1° marzo 1950, licenziato.

« Il predetto direttore era stato nominato a tale posto nel dicembre 1943 non già dal sindaco, ma dal professore Spedicati, nella sua veste di esecutore testamentario presso l'Opera Pia Melli, e quando egli risultava incensurato.

« In sua sostituzione è stato nominato, ai primi del decorso marzo, in via provvisoria, il signor Mitrotta, perito agrario, il quale è in possesso dei prescritti requisiti. Alla nomina, mediante pubblico concorso, del titolare di tale posto, sarà provveduto, non appena sarà stato compilato ed approvato il regolamento, con la pianta organica del personale dell'Ente ».

Il Ministro
SCELBA.

STELLA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere se non ravvisino l'opportunità di intervenire prontamente al fine di eliminare un grave inconveniente a danno dei comuni montani, che si verifica nella riscossione delle entrate patrimoniali per conto dei comuni stessi e che sembra costituisce un vero indebito arricchimento da parte degli esattori.

« A norma della legge 17 ottobre 1922, n. 1041 e del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, la riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni (salvo che i capitoli speciali dispongano altrimenti), viene affidata all'esattore.

« Un tempo gli esattori non percepivano alcun aggio sul taglio dei boschi, fossero essi ordinari o straordinari e, pare, anche per quelli straordinari.

« Poiché le vendite dei tagli dei boschi avvengono per licitazione privata, o trattativa privata o per asta pubblica, l'esattore non è mai parte in causa, perché i pagamenti sono fatti su ordinativo trasmesso al tesoriere. Con-

seguentemente, l'esattore non ha nessuna responsabilità né maneggio di danaro.

« Sembra quindi all'interrogante giusto e necessario, anche per motivi d'ordine morale, propugnare la modificazione della legge e del regolamento sopra citati, nel senso di lasciare la più ampia libertà ai comuni circa il modo di effettuare la riscossione delle entrate patrimoniali e che, in ogni caso, venga disposto esplicitamente che nessun aggio compete all'esattore nel caso in cui non gli vengano richiesti i normali adempimenti in essi compresa la garanzia per il non riscosso.

« Per dare un'idea dell'incidenza dell'aggio che si regala attualmente all'esattore, applicandolo anche ai proventi dei tagli ordinari di boschi, si cita il caso del Consorzio esattoriale di Ulzio, Salabertano e Sauze d'Oulx. Detti comuni vendettero nel 1948 dei boschi, per l'importo approssimativo di lire 20 milioni sui quali, applicando l'aggio contrattuale, che è del 4,65 per cento, oltre 900 mila lire dovrebbero dai suddetti comuni essere versate all'esattore ». (1913).

RISPOSTA. — « Si risponde, anche per il Ministero delle finanze.

« Com'è noto, se il comune non ha provveduto alla nomina di un tesoriere speciale, s'intendono affidati all'esattore il servizio di cassa e la riscossione delle entrate patrimoniali.

« Connessa con il servizio di cassa e la riscossione delle entrate patrimoniali, è la materia dell'aggio che, in determinati casi, il comune deve corrispondere.

« L'obbligo dell'esattore-tesoriere di riscuotere le entrate patrimoniali con diritto all'aggio, nella stessa misura stabilita per le imposte e sovrimeposte comunali, proviene dall'articolo 5 del regolamento delle imposte, di cui al regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, per la esecuzione del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dal regio decreto 25 febbraio 1923, n. 521, e dal regio decreto 6 novembre 1930, n. 1465.

« In questa materia, peraltro, sono frequenti le controversie fra esattori-tesorieri e comuni circa il diritto o meno all'aggio per la riscossione di determinate entrate e per la inclusione di esse o meno nel servizio di cassa.

« A questo riguardo la Corte dei conti, tenuto presente il concetto fondamentale che l'esattore-tesoriere, rendendo un servizio al comune, ha diritto ad una retribuzione in quanto egli impiega capitale e lavoro, dai quali deve ripromettersi, oltre il ricupero

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

delle spese, un margine di guadagno a proprio profitto, ha affermato i seguenti principi:

1°) il diritto all'aggio non è correlativo all'obbligo del « non riscosso per riscosso », né a quello delle « cure di legge », ma può sussistere indipendentemente dall'una e dall'altra di tali condizioni, in quanto, nei casi contemplati dall'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, essa deriva direttamente dalla legge e negli altri casi quando cioè le parti, in deroga alla norma dispositiva del primo comma dell'articolo 93 dello stesso testo unico abbiano stabilito anche per operazioni attinenti al servizio di cassa, deriva dal contratto;

2°) il servizio di cassa è gratuito, salvo patto esplicito che deroghi alle disposizioni di legge sopra riportate; ma tale patto deve essere chiaramente espresso nel contratto esattoriale;

3°) in tema di diritto all'aggio non sono tanto decisivi gli oneri che l'esattore ha sopportato di fatto, quanto quelli che egli si era addossato col contratto.

« Ai suaccennati principi stabiliti dalla Corte dei conti; si può aggiungere che la giurisprudenza ha più volte affermato che s'intende per semplice servizio di cassa: la riscossione di prestiti, il prezzo di beni venduti, il rimborso di spese consorziali, il versamento di depositi, i rimborsi di ospedalità, la riscossione del provento per tagli straordinari di boschi, il versamento del canone pagato dall'appaltatore delle imposte di consumo, il pagamento dei mandati, ecc.

« L'aggio eventualmente dovuto all'esattore-tesoriere per la riscossione delle entrate patrimoniali e per il servizio di cassa, non è mai a carico del contribuente, ma del comune, che provvede a pagarlo all'esattore-tesoriere con regolare mandato, al quale deve essere allegata la tabella di liquidazione, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali ».

« Da quanto sopra esposto, si può concludere che i rapporti fra comune ed esattore-tesoriere, per ciò che ha riferimento al servizio di tesoreria, sono quelli risultanti dall'interpretazione letterale dei capitoli speciali allegati al contratto esattoriale.

« Circa l'aggio sui « proventi del taglio di boschi » la Corte dei conti ha affermato che l'aggio è dovuto al tesoriere sui « tagli ordinari » che derivano da periodica entrata patrimoniale (circolari 16 maggio 1937; 10 febbraio 1938; 27 luglio 1930).

« Non è, invece, dovuto per i tagli straordinari trattandosi di una realizzazione di ca-

pitale (C.C. 12 luglio 1932), a meno che il taglio straordinario, anziché costituire alienazione di capitale, non rientri nei modi di sfruttamento del bosco come cespiti di entrata (C.C. 15 marzo e 8 maggio 1934).

« In ogni modo, come è noto, le eventuali controversie in materia di aggi sono ordinariamente di competenza del Consiglio di prefettura in sede giurisdizionale e contro le decisioni di tale Consiglio è ammesso il ricorso alla Corte dei conti ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga necessario aumentare il massimale dell'imposta diretta previsto dall'articolo 85 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, ai fini dell'iscrizione dei lavoratori e delle casalinghe familiari dei lavoratori nella assicurazione facoltativa per la invalidità e vecchiaia.

« Le disposizioni di cui al citato articolo limitano la iscrizione all'assicurazione facoltativa ai lavoratori autonomi che paghino per imposte dirette una somma non superiore a lire 1000 annue e alle familiari addette alle cure domestiche dei lavoratori sempreché corrispondano per imposte dirette una somma non superiore a lire 120 annue.

« In conseguenza del deprezzamento della moneta, l'importo delle imposte dirette è sensibilmente aumentato, venendo così ad escludere dal diritto alla iscrizione nell'assicurazione facoltativa moltissimi lavoratori; necessita pertanto che la misura della imposta, prevista dalla legge nei limiti citati, venga convenientemente aumentata al fine di consentire a larghe masse di lavoratori, esclusi attualmente da qualsiasi previdenza, di iscriversi nella assicurazione popolare.

« In base ai criteri che informano l'assicurazione facoltativa, l'interrogante chiede, inoltre, se non sia da estendere tale assicurazione alle donne che non si trovano nelle condizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 85 del regio decreto n. 1827 e che vivendo sole o con familiari debbono considerarsi capo famiglia, naturalmente con le limitazioni di reddito stabilite dalla legge in esame per i lavoratori autonomi. (2420).

RISPOSTA. — « Il limite di imposta, fissato dall'articolo 85 del regio decreto luogotenenziale 4 ottobre 1935, n. 1827, in lire 1000 annue per i lavoratori autonomi e in lire 120 annue per le donne maritate ai lavoratori che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

fruiscono o possano fruire delle assicurazioni sociali, non può, allo stato attuale della legislazione previdenziale, essere elevato, in quanto una estensione delle forme volontarie di assicurazione determinerebbe degli insostenibili oneri per i fondi mutualistici a carico dei quali è corrisposto il trattamento di contingenza ai titolari di pensione nell'assicurazione facoltativa, senza alcun particolare contributo a carico degli assicurati volontari.

« Né si ritiene, peraltro, opportuno modificare le disposizioni vigenti per aumentare i contributi a carico degli iscritti alla assicurazione facoltativa, dato che con l'attuazione della riforma della previdenza sociale, le persone appartenenti alle categorie suddette potranno fruire dell'assicurazione obbligatoria, come i lavoratori dipendenti.

« Si ritiene, infine, di dover comunicare che, per gli stessi motivi, non appare opportuno, nell'attuale momento, estendere l'assicurazione facoltativa alle donne capo famiglia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 85 del citato decreto-legge ».

Il Ministro
MARAZZA.

TROISI. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — « Per conoscere se in considerazione che i segretari comunali e provinciali hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati dello Stato (articolo 173 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851) non ritengano necessario ed equo:

1°) includere i segretari comunali e provinciali nella concessione C, stabilita per gli impiegati dello Stato e non nella concessione D, recentemente istituita per il personale di amministrazioni varie;

2°) ovvero, in via subordinata, disporre che i biglietti a tariffa ridotta per i familiari dei segretari comunali e provinciali siano stabiliti, senza limitazione di numero, anche se da tale concessione dovesse derivare un aumento dell'onere attuale — in effetti molto modesto — che i comuni e le provincie sostengono. Ciò si chiede, perché è da ritenersi del tutto insufficiente, non estendendosi ai singoli aventi diritto, l'attuale concessione di due viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente per le persone di famiglia (decreto ministeriale 4 febbraio 1949, concessione speciale D) ». (2546).

RISPOSTA. — « La concessione speciale C, approvata con decreto interministeriale del

4 febbraio 1949, n. 2795, si riferisce al personale, che rivesta la qualifica di impiegato od agente statale, presti servizio esclusivamente per lo Stato e sia retribuito con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio statale.

« Poiché, come a suo tempo riconobbe il competente Ministero dell'interno, i segretari comunali, e provinciali non hanno i cennati requisiti, ne deriva che la concessione speciale C non può estendersi al personale di cui sopra.

« I segretari comunali e provinciali sono però ammessi a fruire della concessione speciale D, personale di amministrazioni varie, la quale dà loro lo stesso trattamento, di cui beneficiano gli impiegati dello Stato in servizio ed il cui onere è a carico delle provincie e dei comuni.

« Circa la limitazione dei viaggi a riduzione per le persone di famiglia, per le quali si chiedono agevolazioni più ampie, si fa presente che, a seguito di accordi intercorsi tra il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro e il Ministero dei trasporti a datare dal 1° gennaio 1950 è stato disposto che la concessione ai familiari dei biglietti a riduzione non sia più soggetta a limitazione quantitativa ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere all'emanazione di una legge interpretativa dell'articolo 13 del decreto legislativo presidenziale 3 settembre 1946, n. 143, con cui si dirima la controversia esistente fra Corte dei conti e Direzione generale istituti di previdenza, la quale fa ristagnare da oltre tre anni un relevantissimo numero di pratiche con evidente danno per il buon andamento del servizio e per la tranquillità degli assicurati che non si rendono e non possono rendersi conto dell'eccessivo tempo che viene richiesto per la definizione delle loro pratiche ». (2422).

RISPOSTA. — « Il cumulo dei servizi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, dà luogo a pensioni ad onere ripartito tra istituti di previdenza ed enti locali, in relazione rispettivamente alla durata dei servizi con iscrizione agli istituti stessi e di quelli prestati con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Secondo l'interpretazione della Corte dei conti, il cumulo dovrebbe effettuarsi, non sol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

tanto per quei servizi assistiti di fatto dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma anche per quelli riferibilmente ai quali, pur non essendo avvenuta l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sussisteva il relativo obbligo di legge.

« Con l'adozione di tale criterio le quote di pensioni a carico degli istituti di previdenza rimangono pressoché inalterate, mentre quelle a carico degli enti locali risultano notevolmente più elevate nei confronti di quelle che deriverebbero dall'adozione del criterio di escludere i servizi per i quali, pur sussistendo l'obbligo di legge di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'iscrizione stessa non sia effettivamente avvenuta.

« La Direzione generale degli istituti di previdenza non ha manifestato parere contrario alla sopra menzionata interpretazione della Corte dei conti, ma, considerando la rilevante differenza di onere che potrebbe derivare agli enti locali dall'adozione di uno o dell'altro dei criteri sopra esposti, e, quindi, nel dubbio d'interpretazione, l'eventualità di ricorsi da parte degli enti stessi, ha ritenuto, in via prudenziale, opportuno di provvedere, per intanto, nei casi di cumulo di cui si tratta, alla liquidazione della pensione risultante dalla valutazione dei soli servizi assistiti da iscrizione facendo riserva di apportare, in un secondo tempo, le rettifiche che conseguirebbero dall'adozione del criterio di valutazione dei servizi nel senso espresso dalla Corte dei conti.

« Indipendentemente da quanto sopra chiarito, si fa, comunque, presente che la richiesta è già in via di attuazione in quanto su iniziativa della stessa Direzione generale degli istituti di previdenza la questione è stata sottoposta nei giusti termini all'esame della commissione nominata per lo studio delle proposte riguardanti modificazioni da apportare agli ordinamenti degli istituti medesimi.

« In tale sede è già stato predisposto apposito articolo interpretativo del citato articolo 13, nel senso più favorevole per gli iscritti, che, insieme con altre norme modificative degli attuali ordinamenti degli istituti di previdenza, forma parte di uno schema di disegno di legge la cui elaborazione è pressoché ultimata da parte della detta commissione e che quanto prima potrà essere presentato all'esame del Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

VETRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi in base ai quali il prezzo dei tabacchi greggi di produzione nazionale allo stato sciolto, è stato fissato per il triennio 1949-51 in misura identica a quella del 1947 ed inferiore, di una percentuale variabile dal 6 al 17 per cento, a quella del 1948.

« Poiché l'aumento concesso per i tabacchi di produzione 1948 doveva considerarsi come una revisione dei prezzi 1947, nella determinazione dei quali non furono sufficientemente valutati i vari elementi di costo, l'interrogante chiede se, non essendo intervenute nel 1949 diminuzioni di sorta, non si ritenga necessario che vengano mantenuti per quest'anno i prezzi del 1948 ». (1612).

RISPOSTA. — « Premesso che i prezzi dei tabacchi allo stato sciolto del raccolto 1947 furono determinati con criteri di giusta valutazione, in base ai dati ed agli elementi in possesso di questo Ministero (Direzione generale dei monopoli) e che i prezzi relativi al triennio 1949-51 vennero stabiliti attraverso un accurato esame di tutti i fattori che incidono sui costi di produzione, occorre avvertire che la coltura dei tabacchi per la campagna 1949 è stata iniziata quando già i coltivatori ed i concessionari ne conoscevano da tempo le relative tariffe. Tale circostanza ha costituito per essi un grande vantaggio in quanto, resi tempestivamente edotti dei prezzi che il Monopolio avrebbe pagato, hanno avuto il tempo e al possibilità di regolarsi sulla opportunità o meno di chiedere l'autorizzazione a coltivare, nonché di fare i necessari calcoli e fondare le loro previsioni economiche con una certa tranquillità sui prezzi già prestabiliti.

Infatti, il decreto ministeriale 01/6943, con il quale vennero determinate le tariffe per il triennio 1949-51, fu pubblicato, ai sensi del vigente regolamento, anteriormente al 30 settembre precedente il triennio stesso, e fu portato tempestivamente a conoscenza delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, della A.P.T.I. della Confederazione nazionale, della Confederazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, allo scopo di informarne gli interessati prima dell'inizio della campagna 1949. Da ciò consegue, come è logico ritenere, che nella detta campagna la coltivazione del tabacco sia stata intrapresa da coloro che hanno giudicato remunerativi i prezzi stabiliti nelle tariffe stesse.

Che i prezzi stabiliti dal Monopolio siano effettivamente remunerativi è dimostrato dal rilevante numero di richieste, pervenute alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1950

Direzione generale dei monopoli per le campagne 1949 e 1950 sia delle singole concessioni speciali che dai comuni autorizzati per manifesto, tendenti ad ottenere aumenti di superficie. Che la coltura del tabacco sia sempre tra le più redditizie lo si deduce tra l'altro dalle stesse recenti pressanti richieste fatte dalla Confederazione dei coltivatori diretti nonché dall'interrogazione dell'onorevole Perlingieri intesa ad ottenere, nel Beneventano, l'adozione della doppia serie di coltivazione per ciascun coltivatore, allo scopo evidente di assicurare ai coltivatori stessi un maggior numero di piante da coltivare. Sta di fatto che in Italia si continua a coltivare circa il 50 per cento in più del fabbisogno e, ad ogni modo, più di quanto si coltivava ante-guerra. È quindi evidente che la coltura del tabacco è più remunerativa di quella di altri prodotti che i coltivatori possono liberamente coltivare in luogo del tabacco.

« Per quanto concerne il richiamo ai prezzi dei tabacchi del raccolto 1948 occorre far presente che gli aumenti percentuali, che vennero concessi sui prezzi di acquisto dei tabacchi stessi, furono determinati con criteri di una certa larghezza in quanto i prezzi dei tabacchi di quel raccolto non erano stati, come di regola anteguerra, comunicati preventivamente ai coltivatori, essendo venuta meno, per l'instabilità dei costi, la possibilità di determinare la relativa tariffa prima dell'inizio della campagna. Poiché ora, col ripristino

dell'osservanza delle norme circa la temporanea determinazione della tariffa, sono venute a mancare le ragioni che giustificarono i criteri seguiti per la determinazione del prezzo dei prodotti sciolti 1948, non si vede la possibilità di accedere alla richiesta.

« Nella determinazione dei prezzi della campagna 1949 infatti si poterono invece fare calcoli obiettivi, tenendo anche conto di tutti gli elementi di minor costo e della diversa situazione per la quale, nel campo agricolo, la maggior parte dei prodotti, ivi comprese alcune colture industriali (quale, ad esempio, la bietola da zucchero) ha subito, nei prezzi, una contrazione più o meno sensibile.

« Da quanto sopra esposto ne deriva che non risulta possibile apportare degli aumenti ai prezzi stabiliti per i prodotti della campagna 1949, di cui al decreto ministeriale sopraccennato, sia perché i prezzi stessi sono stati calcolati dall'Amministrazione con un adeguato margine di guadagno, sia perché — come si è detto sopra — a dimostrarne la congruità sono stati (conoscendone le tariffe) gli stessi concessionari e coltivatori che hanno fatto reiterate pressioni per avere aumenti di superficie ».

Il Ministro

VANONI.